

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G03519 **del** 21/03/2017

**Proposta n.** 5127 **del** 21/03/2017

**Oggetto:**

L. R. 07 Dicembre 1990, n° 87, art. 15. Integrazione Determinazione n. G01722/2017. Istituzione zona di pesca "NO KILL" e divieto assoluto di pesca, nel canale di S. Susanna ricadente all'interno della Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.

**OGGETTO:** L. R. 07 Dicembre 1990, n° 87, art. 15. Integrazione Determinazione n. G01722/2017. Istituzione zona di pesca “NO KILL” e divieto assoluto di pesca, nel canale di S. Susanna ricadente all’interno della Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO  
RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell’Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

**VISTA** la Legge Statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**VISTA** la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

**VISTA** la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

**VISTA** la L.R. n°87/90 ed in particolare l’art. 15 concernente la gestione e tutela delle acque;

**VISTA** la Determinazione della Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” n. G01722 del 16.02.2017, avente per oggetto: L. R. 07 Dicembre 1990, n° 87, art. 15. Istituzione zone di pesca “NO KILL” (immediato rilascio del pescato) nei corsi d’acqua della provincia di Rieti;

**VISTA** la nota prot. n. 136500 del 15.03.2017 dell’Area Decentrata Agricoltura di Rieti, con cui si propone, ad integrazione della Determinazione G01722 del 16.02.2017, l’istituzione del tratto “NO KILL” (immediato rilascio del pescato) sul canale di S. Susanna, nel Comune di Rivodutri, nel tratto di canale che si estende dal ponte della farmacia (Case Quercetti) fino al ponte pedonale nei pressi del ristorante “La Trota” e l’istituzione di un divieto assoluto di pesca nel tratto del canale di S.

Susanna compreso tra il ponte pedonale nei pressi del Ristorante “La Trota” fino alle sorgenti, per circa metri 500, all’interno della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile;

**CONSIDERATO** che l’istituzione del divieto assoluto di pesca è motivata dal particolare pregio naturalistico del tratto in prossimità delle sorgenti del canale di S. Susanna, ricadente in una Riserva Naturale Regionale, al fine di tutelare la popolazione ittica presente e, al tempo stesso, dalla necessità di adottare misure di sicurezza al fine di evitare potenziali incidenti, data la presenza di un parco giochi aperto al pubblico;

**CONSIDERATO** che tali misure gestionali delle attività della pesca sportiva si propongono, tra l’altro, il fine di consentire la pratica della pesca sportiva e, al tempo stesso, diminuire il prelievo della popolazione ittica presente nei corsi d’acqua della provincia di Rieti;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno istituire, ad integrazione della Determinazione G01722 del 16.02.2017, un ulteriore tratto “NO KILL” sul canale di S. Susanna, nel Comune di Rivodutri, nel tratto di canale che si estende dal ponte della farmacia (Case Quercetti) fino al ponte pedonale nei pressi del ristorante “La Trota” ed istituire un divieto assoluto di pesca nel tratto del canale di S. Susanna compreso tra il ponte pedonale nei pressi del Ristorante “La Trota” fino alle sorgenti, per circa metri 500, all’interno della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile;

**RITENUTO**, inoltre, di stabilire la validità delle misure di tutela e riduzione del prelievo della fauna ittica indicate nella presente Determinazione sino all’adozione di un successivo provvedimento che disciplini le attività di pesca nei bacini e corsi d’acqua della provincia di Rieti;

#### **DETERMINA**

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di istituire, ad integrazione della Determinazione G01722 del 16.02.2017, un ulteriore tratto “NO KILL” (immediato rilascio del pescato) sul canale di S. Susanna, nel Comune di Rivodutri, ricadente all’interno della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, nel tratto di canale che si estende dal ponte della farmacia (Case Quercetti) fino al ponte pedonale nei pressi del ristorante “La Trota”;
- di istituire un divieto assoluto di pesca nel tratto del canale di S. Susanna compreso tra il ponte pedonale nei pressi del Ristorante “La Trota” fino alle sorgenti, per circa metri 500, ricadente all’interno della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile;
- di stabilire che le misure di tutela a favore della fauna ittica indicate nella presente Determinazione vigano sino all’adozione di un successivo provvedimento che disciplini le attività di pesca nei bacini e corsi d’acqua della provincia di Rieti.

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale [www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/](http://www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/).

IL DIRETTORE  
Dr Roberto OTTAVIANI